



**ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA
E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI**

Palazzo Ottolenghi - Corso Alfieri 350 14100 Asti

**ISTITUTO PER LA STORIA DELLA
RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ
CONTEMPORANEA IN PROVINCIA DI ASTI**

CONVENZIONE

**Approvato, con integrazioni al testo originario, con
delibera dell'Assemblea Consortile n.08 del 27/09/2013.**

CONVENZIONE PER IL CONSORZIO

L'anno duemilatredici, addì del mese di tra il Presidente della Provincia di Asti ed i Signori Sindaci protempore dei seguenti Comuni: Agliano, Asti, Belveglio, Calamandrana, Calliano, Canelli, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castelboglione, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Chiusano, Cisterna, Cocconato, Cortiglione, Costigliole d'Asti, Grana, Isola d'Asti, Moasca, Mombaruzzo, Mombercelli, Moncalvo, Mongardino, Montaldo Scarampi, Montegrosso, Nizza Monferrato, Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro, San Damiano, San Martino Alfieri, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Sessame, Tigliole, Valfenera, Vesime, Vigliano d'Asti, Villafranca, Villanova d'Asti e Vinchio.

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni:

Provincia di Asti	deliberazione del C.P. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Asti	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Agliano Terme	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Belveglio	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Calamandrana	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Calliano	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Canelli	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Castagnole Lanze	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Castagnole Monferrato	deliberazione del C.C. n. ..
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Castello di Annone	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Castelboglione	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Castelnuovo Don Bosco	deliberazione del C.C. n. .
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Celle Enomondo	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Cerro Tanaro	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Chiusano d'Asti	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Cisterna d'Asti	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;
Comune di Cocconato	deliberazione del C.C. n.
in data	esecutiva ai sensi di legge;

Comune di Cortiglione deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Costigliole d'Asti deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Grana deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Isola d'Asti deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Moasca deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Mombaruzzo deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Mombercelli deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Moncalvo deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Mongardino deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Montaldo Scarampi deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Montegrosso d'Asti deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Nizza Monferrato deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Portacomaro deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Quaranti deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Refrancore deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Revigliasco deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Roatto deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Rocca d'Arazzo deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Rocchetta Tanaro deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di San Damiano deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di San Martino Alfieri deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di San Marzano Oliveto deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Scurzolengo deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Sessame deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;
 Comune di Tigliole deliberazione del C.C. n.
 in dataesecutiva ai sensi di legge;

Comune di Valfenera deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;
Comune di Vesime deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;
Comune di Vigliano d'Asti deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;
Comune di Villafranca d'Asti deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;
Comune di Villanova d'Asti deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;
Comune di Vinchio deliberazione del C.C. n.
in dataesecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che i sopra citati Enti fanno parte del Consorzio già costituito con deliberazione della Giunta Regionale n. 356 del 18.10 1984 e già trasformato ai sensi dell'art. 60 della legge 142/90. L'Istituto ha ricevuto inoltre il riconoscimento di consorzio obbligatorio dalla Legge Regionale del 2 luglio 2008, n. 20 il cui art. 2 bis al comma 3 recita: “ *Gli Istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunità montane territorialmente interessati, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*”

tra i sopra citati enti locali si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 – DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono di mantenere al Consorzio la denominazione "Consorzio per la gestione dell'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nella Provincia di Asti", mediante l'acronimo I.S.R.A.T..

ART. 2 - COMPITI E FINALITA'

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto del Consorzio stesso.

ART. 3 – DURATA

Gli Enti consorziati convengono di fissare la durata del Consorzio in anni trenta a partire dal 7 aprile 1995.

Alla scadenza del termine fissato, la durata del consorzio può essere prorogata per altri trenta anni, e così di seguito, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli degli Enti Consorziati.

ART. 4 - RECESSO

Prima della scadenza convenzionale del Consorzio, ciascun Ente ha facoltà di presentare richiesta di recesso entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 dello Statuto.

Il recesso viene approvato dall'Assemblea consortile nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 dello Statuto ed ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le richieste di recesso pervenute oltre il termine del 30 giugno ancorché accettate dall'Assemblea, vincoleranno l'Ente consorziato anche per l'anno successivo alla richiesta

L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

ART. 5 - AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio. Nell'ipotesi di adesione di Unioni di Comuni la quota di partecipazione degli stessi è determinata dalla somma degli abitanti dei Comuni dell'Unione la quale è rappresentata nel Consorzio dal Presidente dell'Unione o da un Suo delegato anche da un punto di vista economico in relazione alla liquidazione della quota di partecipazione data dalla somma delle quote dei Comuni aderenti all'Unione.

Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi Enti nel Consorzio e di recesso o, di rilevante variazione del numero degli abitanti di uno o più degli Enti consorziati. L'accettazione della domanda d'ammissione presentata da altri Enti Locali è approvata dall'Assemblea Consortile ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio, presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31 del D.lgs.n.267/2000.

La nuova determinazione delle quote è deliberata dall'Assemblea. Sino alla nuova determinazione delle nuove quote valgono a tutti gli effetti, quelle precedentemente determinate.

ART. 6 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti consorziati partecipano alla gestione e all'onere finanziario dell'attività consortile nelle seguenti misure percentuali:

ENTE	POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011	Quote di partecipazione economica	Quote di rappresentanza percentuale
PROVINCIA DI ASTI		4.800,00	6,185567
COMUNE DI ASTI	73.863	44.550,00	57,40979
COMUNE DI CANELLI	10.560	3.000,00	3,865979
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO	10.357	3.000,00	3,865979
COMUNE DI SAN DAMIANO D'ASTI	8.385	2.000,00	2,57732
COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI	5.973	1.500,00	1,93299
COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI	5.771	1.500,00	1,93299
COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE	3.786	1.000,00	1,28866
COMUNE DI CASTELNUOVO DON BOSCO	3.248	1.000,00	1,28866
COMUNE DI MONCALVO	3.179	1.000,00	1,28866
COMUNE DI VILAFRANCA D'ASTI	3.272	1.000,00	1,28866
COMUNE DI ISOLA D'ASTI	2.119	600,00	0,773196

COMUNE DI MOMBERCELLI	2.234	600,00	0,773196
COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI	2.259	600,00	0,773196
COMUNE DI VALFENERA	2.515	600,00	0,773196
COMUNE DI AGLIANO TERME	1.678	500,00	0,64433
COMUNE DI CALAMANDRANA	1.776	500,00	0,64433
COMUNE DI CASTELLO DI ANNONE	1.937	500,00	0,64433
COMUNE DI COCCONATO	1.575	500,00	0,64433
COMUNE DI PORTACOMARO	1.974	500,00	0,64433
COMUNE DI REFRANCORE	1.655	500,00	0,64433
COMUNE DI TIGLIOLE	1.738	500,00	0,64433
COMUNE DI CALLIANO	1.391	400,00	0,515464
COMUNE DI CASTAGNOLE MONFERRATO	1.266	400,00	0,515464
COMUNE DI CISTERNA D'ASTI	1.291	400,00	0,515464
COMUNE DI MOMBARUZZO	1.150	400,00	0,515464
COMUNE DI ROCCHETTA TANARO	1.432	400,00	0,515464
COMUNE DI SAN MARZANO OLIVETO	1.066	400,00	0,515464
COMUNE DI CASTELBOGLIONE	617	300,00	0,386598
COMUNE DI CERRO TANARO	669	300,00	0,386598
COMUNE DI CORTIGLIONE	569	300,00	0,386598
COMUNE DI GRANA	628	300,00	0,386598
COMUNE DI MONGARDINO	948	300,00	0,386598
COMUNE DI MONTALDO SCARAMPI	784	300,00	0,386598
COMUNE DI REVIGLIASCO D'ASTI	829	300,00	0,386598
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO	944	300,00	0,386598
COMUNE DI SAN MARTINO ALFIERI	713	300,00	0,386598
COMUNE DI SCURZOLENCO	584	300,00	0,386598
COMUNE DI VESIME	661	300,00	0,386598
COMUNE DI VIGLIANO D'ASTI	887	300,00	0,386598
COMUNE DI VINCHIO	660	300,00	0,386598
COMUNE DI BELVEGLIO	332	150,00	0,193299
COMUNE DI CELLE ENOMONDO	482	150,00	0,193299
COMUNE DI CHIUSANO D'ASTI	226	150,00	0,193299
COMUNE DI MOASCA	476	150,00	0,193299
COMUNE DI QUARANTI	186	150,00	0,193299
COMUNE DI ROATTO	376	150,00	0,193299
COMUNE DI SESSAME	286	150,00	0,193299
		77.600,00	100

ART. 7 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.267/2000, sono:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Amministrativo;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) il Direttore Scientifico;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 8 - L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo quanto stabilito dagli articoli 3, 4, e 5 dello Statuto, in conformità all'art. 31, 4° comma, della D.Lgs. n.267/2000.

I nominativi di detti rappresentanti sono tempestivamente comunicati al Consorzio, completi del relativo domicilio e dell'eventuale atto di delega, e così per ogni eventuale modifica.

Nella riunione di insediamento, l'Assemblea nomina, al suo interno, il proprio Presidente, ed un Vicepresidente, con il voto espresso della maggioranza assoluta dei propri componenti.

I membri dell'Assemblea durano in carica fino al termine del loro mandato. L'Assemblea si ritiene rinnovata ogniqualvolta vengono rinnovate le Amministrazioni degli Enti Consorziati che rappresentano la maggioranza delle quote consortili.

Allo scadere del mandato durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

L'Assemblea Consortile, in qualità di organo rappresentativo dell'Istituto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Consorzio ed esercita il controllo politico - amministrativo sulla sua attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari.

Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e della legalità onde garantirne il buon andamento e l'imparzialità.

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Assemblea Consortile sono previste nel Regolamento sul funzionamento degli Organi.

In particolare, rientrano fra le attribuzioni dell'Assemblea:

- a) nominare il Presidente e gli altri Membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare annualmente il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare la partecipazione annuale alle spese da parte degli Enti consorziati;
- d) approvare entro il termine stabilito dalla legge in vigore, il bilancio preventivo annuale e pluriennale del Consorzio ed entro il termine stabilito dalla legge in vigore, il conto consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente sull'andamento del Consorzio.
- e) deliberare in merito all'ammissione al Consorzio di altri Enti a norma degli articoli 4 e 5 dello Statuto;
- f) proporre e apportare modifiche dello statuto, da sottoporre alla successiva approvazione da parte degli Enti consorziati;
- g) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- h) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Comitato Scientifico;
- i) emanare norme regolamentari relative al funzionamento dell'Istituto;

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'articolo 42 del D.Lgs. n.267/2000.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente che lo presiede e di quattro consiglieri. I componenti del Consiglio non percepiscono indennità, gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, calcolato secondo le quote di partecipazione, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, calcolata secondo le quote di partecipazione.

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalla legge.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma terzo, non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti ed i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

Il Presidente ed i Consiglieri, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica per cinque anni a partire dal giorno dell'avvenuta elezione e sino all'insediamento dei loro successori.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità stabiliti dalla legislazione in vigore che non ricoprono la carica di Assessore o di Consigliere Comunale o Provinciale o di Unione di Comuni.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio. Ad esso compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea consortile, e che non siano attribuiti al Presidente o ad altri organi del Consorzio.

In particolare:

- a) propone all'Assemblea i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti all'Assemblea, al Presidente, al Direttore Amministrativo;
- c) elabora linee d'indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea;
- d) nomina, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 del R.D. 15.10.1925, n. 2578, il Direttore Amministrativo e, su designazione del Comitato Scientifico, il Direttore Scientifico;
- e) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- f) adotta i provvedimenti d'assunzione, cessazione e quelli disciplinari e di sospensione dalle rispettive funzioni del personale, non riservati ad altri organi.
- g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- h) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- i) dà indicazioni in merito alle prestazioni di lavoro straordinario;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dell'Assemblea;
- m) promuove ed attua, sentito il Comitato Scientifico, manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio di funzioni organizzative:

- a) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore amministrativo;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) riferisce all'Assemblea Consortile della propria attività secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente è a capo del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 12 - COMPETENZE

Il Presidente, in qualità di capo del Consorzio:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.
- b) assicura l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione promuovendo e coordinando l'attività dei consiglieri.
- c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie.
- e) convoca e presiede il Comitato Scientifico ed il Comitato per i Valori della Resistenza e della Democrazia;
- f) provvede all'osservanza dei regolamenti.
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la sospensione dei dipendenti dell'Istituto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- h) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dalle leggi vigenti.

ART. 13 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è il Consigliere che riceve dal Presidente delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, i Consiglieri esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.

ART. 14 - IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il Direttore Amministrativo è scelto dal Consiglio di Amministrazione tra i Segretari Comunali e/o Dirigenti di uno degli Enti consorziati.

L'attività di gestione amministrativa dell'ente è esercitata dal Direttore Amministrativo in base agli indirizzi dell'Assemblea consortile ed in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dallo Statuto e dai regolamenti.

Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento.

Al Direttore amministrativo compete l'adozione degli atti di gestione, anche a rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti dallo statuto agli altri organi del Consorzio.

In particolare, competono al Direttore Amministrativo gli atti di:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base di direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del Consorzio per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, nei limiti delle esigenze amministrative d'ufficio.
- c) ordinazione di beni e servizi e liquidazione di spese regolarmente impegnate nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e dalle norme che regolano la materia;
- d) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dai regolamenti dell'Ente.
- e) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza, o per i quali sia stato delegato dal Consiglio di Amministrazione;

- f) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- g) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- h) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminate per legge o per regolamento, liquidazione delle spese di economato.

ART. 15 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è costituito da un minimo di dodici fino ad un massimo di venti studiosi nominati dall'Assemblea Generale, su designazione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Comitato non percepiscono indennità, gettoni o altri emolumenti di qualunque tipo.

Il Comitato scientifico può proporre al Consiglio di Amministrazione la sostituzione di membri dimissionari e la nomina di altri studiosi fino al raggiungimento del numero massimo di venti membri.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Presidente del Consorzio.

Ad esse partecipa il vicepresidente.

Il Direttore Scientifico, che fa parte del Comitato Scientifico, ha anche funzione verbalizzante.

Il Comitato Scientifico può essere convocato anche su richiesta di 1/5 dei membri.

Il Comitato scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione.

In particolare:

- a) predisporre il programma scientifico annuale e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione dell'Assemblea Consortile;
- b) propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione archivistica e libraria;
- c) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che divulgativo-didattico e scientifico;
- d) propone al Consiglio di Amministrazione manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

Il parere del Comitato Scientifico può essere sentito tutte le volte in cui gli Organi di Amministrazione del Consorzio lo ritengano opportuno.

Il suo parere è obbligatorio e vincolante quando si tratti di deliberare sulla determinazione del materiale che può essere oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione. Inoltre, quando si tratti di deliberare sulla destinazione del materiale all'atto di un eventuale scioglimento del Consorzio.

ART. 16 - IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore Scientifico sovrintende all'attività scientifica dell'Istituto, curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei programmi elaborati dal Comitato Scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consortili per quanto attiene all'attività scientifica.

ART. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea nei modi e tra le persone indicate dall'art. 234 del D.Lgs. n.267/2000. I Revisori dei Conti devono possedere altresì i requisiti fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa. Il collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che è allegata alla deliberazione del Conto Consuntivo. Il regolamento di contabilità disciplina i contenuti specifici delle funzioni del

Collegio e le modalità del loro svolgimento nonché le modalità di revoca e/o di decadenza dai relativi incarichi nei casi stabiliti dalla normativa richiamata al primo comma. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

ART. 18 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Direttore Amministrativo, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art.31 D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, gli atti fondamentali adottati, anche a mezzo della posta elettronica. Agli Enti aderenti viene tra l'altro trasmessa copia della deliberazione di approvazione dello schema di bilancio del consorzio, al fine di consentire agli stessi di prevedere, nei propri bilanci, le rispettive quote di partecipazione.

I legali rappresentanti degli Enti contraenti, od i loro delegati, hanno infine accesso a tutti gli atti e procedimenti attraverso i quali si esplica l'attività del consorzio.

ART. 19 - ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art.32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 20 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO

Al consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n.267/2000 e nella legge 8.7.1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 21 - ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere fra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernenti i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente Convenzione, dovranno essere risolti da un collegio arbitrale, composto da un membro nominato da ciascuno degli Enti e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

